



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE III - SERVIZIO II - POLITICHE SOCIALI



Regolamento per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)

INDICE

| | | |
|----------------|--|---------------|
| Art. 1 | Principi e Criteri Direttivi | pag. 2 |
| Art. 2 | Ambito di applicazione | pag. 2 |
| Art. 3 | Finalità | pag. 3 |
| Art. 4 | Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate | pag. 3 |
| Art. 5 | Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco | pag. 4 |
| Art. 6 | Orari di esercizio delle attività | pag. 5 |
| Art. 7 | Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela | pag. 6 |
| Art. 8 | Ulteriori misure di contenimento del fenomeno | pag. 7 |
| Art. 9 | Impegni dell'Amministrazione | pag. 7 |
| Art. 10 | Sanzioni | pag. 7 |
| Art. 11 | Rinvio | pag. 8 |
| Art. 12 | Norme finali | pag. 8 |
| Art. 13 | Entrata in vigore e forme di pubblicità | pag. 8 |

Art.1

Principi e Criteri Direttivi

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del gioco lecito nel territorio del Comune di Albano Laziale e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
- b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
- e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), di cui all' art.110 c.6 lett. a), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT, videolottery, sale SLOT);
 - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.3 Finalità

1. Il Comune di Albano Laziale con il presente regolamento, in armonia con i principi costituzionali e le disposizioni della Legge Regionale del 05 Agosto 2013, n.5 e s.m.i., persegue i seguenti obiettivi:
- Prevenzione e riduzione del rischio del gioco d'azzardo (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di quelle della Commissione Europea;
 - tutela dei minori;
 - contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - riduzione del danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico e dalle ricadute negative che essa – oltre che in termini di ingente spesa sanitaria – determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
2. L'Amministrazione Comunale di Albano Laziale, per le finalità di cui al comma 1, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

Art.4

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali) di cui all'art.110 c. 6 lett.a) e 7 del TULPS, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, dove si applicano le nuove norme relative alle distanze a cui attenersi dai luoghi sensibili.
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente e soggiacciono alle nuove distanze e regole.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente.
4. Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento – aggiornate in tempo reale – sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Art. 5

Ubicazione dei locali, installazione e utilizzo degli apparecchi da gioco

1. Al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, così come disciplinato dall'art. 4 della legge regionale n.5 del 5 agosto 2013, così come modificato dall'art.6 della legge regionale n.16 del 11 agosto 2022, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale o luoghi di culto;
2. Sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età:
 - stazioni e fermate ferroviarie;
 - terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.
3. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:
 - l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nel raggio di 100 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi;
 - allo stesso modo non potranno essere installati sportelli bancari, postali e bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi;la distanza tra il locale ed il luogo sensibile deve essere calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve, misurato partendo dall'accesso del locale fino all'ingresso del luogo sensibile.

4. fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del r.d. 773/1931, è fatto divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto;
5. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:
 - a. nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;
 - b. negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor (parte di bar, ristoranti, alberghi ecc. attrezzati con tavolini e sedie all'aperto) seppur debitamente autorizzati.
6. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata ai circoli e associazioni di qualunque natura.
7. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.
8. Per le gestioni esistenti si applicano tutte le prescrizioni e i divieti del regolamento, fatta eccezione per le distanze fissate con il presente articolo. I gestori che spontaneamente vorranno adeguarsi anche alle nuove distanze potranno ottenere agevolazioni fiscali.

Art. 6

Orari di esercizio delle attività

1. Per esigenze di tutele della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale e più in generale della salute e del benessere psichico e socioeconomico dei cittadini, l'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, e di consolidata giurisprudenza (cfr. anche sent. Corte Costituzionale n.220/2014 e sent. Tar Lazio, sez.II, n.750 del 21.1.2019).
2. Il Sindaco, con apposita Ordinanza, determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Individuazione di fasce orarie che garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente o culturalmente dedicati alle relazioni familiari (09.00/12.00 – 18.00/23.00);
 - Evitare che siano attivi negli orari in cui i ragazzi non sono a scuola, ed in particolare in prossimità degli orari di entrata ed uscita degli stessi da scuola.
3. Nelle more dell'apposita Ordinanza, ai sensi dell'art 11 bis, della legge regionale 5 Agosto 2013 n. 5 e s.m.i., si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'art. 110, comma 6, lettera a) e b), del r.d. 773/1931:
 - Per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'ingresso ai minori;

- Per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori;

Art. 7

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. Rispetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n.5 del 05 agosto 2013 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni:
 - riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d.773/1931.
Tale limitazione può trovare adeguata applicazione attraverso l'adozione delle seguenti misure:
 - 1) Collocazione di un orologio di diametro non inferiore a cm. 35 ogni n. 3 videoterminali purché rientri nel raggio visivo di ogni giocatore che utilizza tali apparecchi;
 - 2) Collocazione di un cartello di formato minimo di cm 100X70 (vedi mod. allegato) che indichi la prescrizione dell'interruzione del gioco per 5 min. ogni 30 min. di gioco, nonché le ragioni di tutela della salute individuale alla base di tale prescrizione. Si specifica che in tale cartello ogni esercente dovrà inserire il riferimento telefonico dell'Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell'ASL competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'esercizio commerciale;
 - 3) Installazione di un sistema di diffusione sonora dove un segnale acustico è seguito da un messaggio vocale programmato ogni trenta minuti, preregistrato, dal seguente contenuto: "si ricorda ai signori clienti di fare una pausa di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco", al fine di scandire lo scorrere del tempo ed evitare che i giocatori perdano un riferimento temporale reale.
 - separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;
 - pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;
 - interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale;

- divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;
3. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
 4. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione comunale.
 5. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
 6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedano vincite in denaro. È, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedano vincite di denaro.

Art. 8

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. È vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

Art. 9

Impegni dell'Amministrazione

Allo scopo di favorire la piena e responsabile adesione alle disposizioni del regolamento, per la migliore diffusione dei suoi contenuti e per il completo raggiungimento delle finalità indicate

nel precedente art. 3, l'Amministrazione comunale attiverà ogni iniziativa ed intervento utile. In particolare, si impegna ad introdurre ed a promuovere:

- Agevolazioni fiscali per chi dismette o si adegua alle nuove distanze fissate dall'art. 5;
- Attività di:
 - Pubblicizzazione (manifesti, convegni, eventi, rappresentazioni teatrali, incontri presso le scuole, ecc.);
 - Sensibilizzazione (promozione di vite virtuose e stili di vita);
 - Apertura sportello (anche distrettuale), anche per raccolta segnalazioni di trasgressione.

Art. 10 Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. In attuazione all'art. 12 della legge regionale n. 5 del 05 agosto 2013 e s.m.i., la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 e all'art.7 comma 5 del presente regolamento, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura comprensiva tra 5.000 e 15.000,00 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.
3. In attuazione dell'art. 12, comma 1 bis, della legge regionale n. 5 del 05 agosto 2013 e s.m.i., in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell'esercizio.
4. La sanzione di cui al precedente comma 2, primo periodo, è irrogata dal comune che ne incamera i relativi proventi da destinare nella quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informatizzazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni delle norme vigenti in materia, ed in particolare:

- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D 18 giugno 1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 8 novembre 2012, n. 189 (di conversione del D.L. n. 158/2012);
- la Legge Regionale 5 agosto 2013 n. 5, e s.m.i..

Art. 12 Norme finali

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 13

Entrata in vigore e forme di pubblicità

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
- 2 Il Presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico comunale.